

(N. 1749)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1951

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, per finanziare il ripristino e la riconversione di imprese industriali d'interesse generale e di particolare utilità economica e sociale, fu provveduto con il decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, ad autorizzare l'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) a concedere finanziamenti ad imprese industriali per gli scopi anzidetti, entro il limite di lire tre miliardi, costituenti una gestione speciale dello stesso I. M. I., per conto dello Stato ed alimentata da corrispondenti somministrazioni del Tesoro dello Stato.

Il predetto limite fu successivamente elevato a lire 8 miliardi con decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 524 ed a lire 13 miliardi con l'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.

Tali finanziamenti furono concessi per il detto importo complessivo di lire 13 miliardi,

soprattutto ad industrie meccaniche, che trovavansi a quell'epoca in condizioni di particolari necessità inerenti alla conversione industriale, e furono regolati con apposita convenzione, tra il Tesoro dello Stato e l'I.M.I., che prevedeva tra l'altro l'accreditamento a favore del Tesoro delle somme nette rientrate a titolo di interessi e capitale.

In relazione ai previsti introiti definitivi dipendenti da tali finanziamenti fu disposta, con gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, la costituzione di fondi di garanzia per l'ammontare complessivo di cinque miliardi di lire presso le Sezioni di credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro e dei Banchi di Napoli a Sicilia, a copertura dei quali saranno imputati tali introiti dopo la chiusura della gestione stessa, ma che — ai sensi dello stesso

decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1419, sono stati già finanziati dal Tesoro dello Stato in due rate poste a carico degli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

I rientri provvisori, a titolo di interessi e capitale, di tale gestione dell'I. M. I. per conto dello Stato ammontavano complessivamente, alla fine del 1950, a circa 3 miliardi di lire.

Essendosi manifestata ora la necessità di facilitare, eccezionalmente, la continuazione dell'attività industriale di alcuni grandi o medi complessi industriali interessanti l'economia nazionale, ed aventi notevoli riflessi nel campo sociale, che, pur presentando una solida situazione patrimoniale, si trovano in particolari situazioni che non consentono loro di potere tempestivamente ottenere congrui finanziamenti a medio termine sul mercato libero, si ritiene opportuno riutilizzare temporaneamente la somma rientrata - sopra indicata - di lire 3 miliardi.

A tale scopo è stato predisposto dal Governo il presente disegno di legge, in base al quale (articolo 1) il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme recuperate dall'I. M. I. a tutto il 1950 sui finanziamenti già

concessi ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449 e successive modificazioni e aggiunte, entro il limite di tre miliardi di lire.

Tali somme (articolo 2) saranno introitate dal bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario 1950-51, e corrispondentemente stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere somministrate all'I.M.I. che provvederà alla concessione dei relativi finanziamenti per gli stessi scopi di cui alla legislazione in argomento, previo riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale della ricostruzione, delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità dell'intervento statale. Le altre modalità ed agevolazioni proprie delle operazioni effettuate ai sensi del ricordato decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, vengono naturalmente estese anche alle nuove operazioni (articolo 3).

Date le finalità del provvedimento in esame, rese più impellenti da necessità di carattere economico e sociale che non hanno bisogno di essere analizzate, si confida che il Parlamento vorrà adottare la procedura di urgenza per l'esame di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme — in capitale ed interessi — recuperate dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) fino al 31 dicembre 1950, in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524 ed all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, entro il limite di lire tre miliardi.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale e di

particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale.

Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C. I. R.).

Art. 3.

Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio — con propri decreti — le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per la applicazione della presente legge.